



La Corte di giustizia, con sentenza del 27/2/2014 nella causa C-588/12, in tema di licenziamento (in assenza di giustificazioni alla risoluzione unilaterale del rapporto) di lavoratore che sia in congedo parentale a part time, ha affermato che l'indennità forfettaria dovuta al lavoratore licenziato non va commisurata al tempo lavorato dal dipendente in congedo parentale a part time ma va calcolata sulla base della retribuzione a tempo pieno.



LEGGI DI SEGUITO LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DEL 27/2/2014 IN CAUSA C-588/12 (tratta dal sito della Corte di giustizia)...

... e per far meglio valere il tuo diritto al libero lavoro intellettuale, aderisci e invita altri ad aderire al social network www.concorrenzaeavvocatura.ning.com e aderisci al gruppo aperto "[concorrenzaeavvocatura](#)" su facebook (contano già centinaia di adesioni).



Il presidente della Corte di Giustizia ha dichiarato che l'indennità di licenziamento per gli avvisi di licenziamento è dovuta al dipendente in congedo parentale part time licenziato. La Corte ha respinto l'eccezione di illegittimità proposta dal governo italiano, ritenendo che la normativa nazionale non è conforme al diritto dell'Unione. La sentenza è stata pronunciata il 27 febbraio 2014.